



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

Registro Generale n. 66

ORDINANZA N. 66 DEL 04-05-2020

**Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - REVOCA ORDINANZA N. 47 DEL 17.03.2020
- APERTURA DEI CIMITERI COMUNALI**

L'anno addì quattro del mese di maggio,

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020: Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 47 del 17.03.2020 ;

CONSIDERATO che l'attuale situazione della diffusione epidemiologica a livello locale indica una tendenza al contenimento del contagio e quindi risulta possibile prevedere misure di alleggerimento delle restrizioni in e tra queste quella relativa alla frequentazione del cimitero comunale;

RITENUTO quindi, proprio in considerazione del miglioramento del quadro epidemiologico, di poter disporre la revoca PARZIALE della sopra richiamata

ordinanza n. 47 del 17.03.2020 consentendo l'accesso dei visitatori ai cimiteri comunali, seppur mantenendo l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento; VISTO l'art. 50 D. Lgs. N. 267/2000

ORDINA

- la REVOCA parziale della propria ORDINANZA n. 47 del 17.03.2020 nella parte relativa alla chiusura dei cimiteri comunali;
- l'APERTURA al pubblico dei CIMITERI COMUNALI dal 04.05.2020, tutti i giorni, esclusi i festivi, nella seguente fascia oraria: mattino dalle ore 9,00 alle ore 13,00, fino a nuove diverse disposizioni;

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

- 1) è obbligatorio indossare la mascherina protettiva negli spazi pubblici comuni chiusi e comunque in tutti quei casi in cui non sarà possibile rispettare la distanza minima di sicurezza di un metro, salvo impedimenti da dimostrare con specifico certificato medico;
- 2) è obbligatorio l'utilizzo di guanti monouso, in caso di impiego di attrezzature e materiali di uso comune quali scale, montacarichi, ascensori, cestoni, annaffiatori, vasi, etc.), nonché l'utilizzo di igienizzante per mani prima di uscire ed entrare all'interno dei cimiteri;
- 3) l'accesso è razionalizzato all'ingresso e presidiato con agenti di Polizia Locale, volontari di protezione civile, addetti ai servizi cimiteriali, per un numero massimo di 5 persone in contemporanea, per il Cimitero di Cascia; nelle frazioni secondo le indicazioni esposte all'ingresso all'area cimiteriale;
- 4) E' consentito l'accesso al Cimitero al fine di effettuare visite ai congiunti deceduti, da parte di un solo componente per nucleo familiare, per un tempo massimo di permanenza all'interno del complesso di 30 minuti, indossando guanti e mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5) è vietata qualsiasi forma di assembramento;
- 6) E' consentita la effettuazione di cerimonie funebri e commemorative all'interno delle aree cimiteriali, preferibilmente all'aperto, con la presenza di massimo 15 persone, purchè sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- 7) I partecipanti dovranno allontanarsi quanto prima dal luogo della celebrazione, evitando la formazione di assembramenti ovvero di cortei di accompagnamento al trasporto del feretro;
- 8) La forma liturgica della celebrazione è rimessa al prudente apprezzamento dell'Autorità ecclesiastica: in ogni caso deve essere evitato il contatto fisico come, per esempio, lo scambio del segno di pace;
- 9) Il personale dell'U.T.C. è incaricato di porre in essere gli atti necessari alla riapertura dei Cimiteri comunali.
- 10) Al Comando di Polizia Locale è demandato il controllo del rispetto della presente disposizione, onde evitare assembramenti e affinché sia assicurata la frequentazione in sicurezza, mediante predisposizione di opportuna

segnaletica per la distinzione dell'ingresso e dell'uscita, e piantonamento dell'ingresso, anche con l'ausilio di personale di Protezione Civile.

- 11) Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, il quale prevede anche il pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

DISPONE

Che il presente provvedimento, avente efficacia dalla data dello stesso, sia pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente, nonché trasmesso alla Prefettura – UTG di Perugia, al Comando di Polizia Locale e agli agenti della Forza Pubblica incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971, n. 1199).

IL SINDACO
Mario De Carolis